



COMUNE DI CAPUA
Provincia di Caserta

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

Art. 1
OGGETTO

Il presente disciplinare regola i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio del Comune di Capua innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado.

Gli incarichi possono consistere in:

- 1) incarichi di rappresentanza legale in arbitrato, in conciliazione, in mediazione, in negoziazione assistita o in un'altra forma di giustizia alternativa a quella ordinaria;
- 2) incarichi di patrocinio legale in procedimenti giudiziari dinanzi a Organi giurisdizionali;
- 3) incarichi di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al comma precedente;
- 4) incarichi di consulenza legale, qualora vi sia una concreta probabilità che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione (in via esemplificativa quando l'Amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o comunque qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti, ovvero nei casi in cui la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano già oggetto di un pregresso contenzioso);
- 5) incarichi relativi a tutti gli altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri.

Art. 2
ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento degli incarichi legali per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Capua è istituito apposito elenco dei professionisti, articolato in **due sezioni**.

La **prima** è rivolta agli incarichi per cui è richiesta una **competenza generale**, in diritto civile, amministrativo, penale o contabile, comprovata dal curriculum ed in cui saranno iscritti tutti gli avvocati che inoltrino la richiesta, con la sola evidenziazione dell'**abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature inferiori /superiori di cui il professionista è in possesso**.

La **seconda**, è rivolta agli **incarichi c.d. specialistici**, in singoli diritti e/o materie appartenenti ai singoli diritti.

In detta sezione saranno iscritti solo gli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature inferiori/superiori che siano in possesso di specializzazione desumibile chiaramente dal curriculum, con l'evidenziazione della materia specialistica ivi indicata quale:

- a) urbanistica e edilizia;
- b) diritto del lavoro;
- c) diritto degli enti locali;
- d) appalti e concessioni;
- e) espropriazioni;
- f) diritto tributario;
- g) diritto dell'ambiente.

E' ammessa l'iscrizione del medesimo professionista che ne faccia richiesta nelle due sezioni di cui sopra, se in possesso di competenza specialistica, oltre che di quella generale.

L'elenco, suddiviso in due sezioni sarà costituito dai professionisti che hanno richiesto di essere in esso inseriti, iscritti secondo **l'ordine di anzianità di abilitazione**.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o di altre classificazioni di merito, ma costituisce la mera individuazione di avvocati da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Capua né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Art. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'elenco di cui al punto 2, è **riservata agli avvocati iscritti all'Albo Professionale**, che comprovino il possesso di specifica professionalità tramite la compilazione del modello di **domanda fornito dall'amministrazione, debitamente sottoscritto dal richiedente e corredato del curriculum formativo - professionale e della copia del documento di identità in corso di validità**.

Non possono essere iscritti avvocati che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento dei suddetti incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda inoltrata.

Il professionista dovrà impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato;

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati.

Parimenti non potranno presentare richiesta coloro per i quali operi una qualsivoglia condizione di incompatibilità o inconfiribilità di incarichi ai sensi del D. Lgs 39/2013.

ART 4

MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICHI

In conformità a quanto disposto dal nuovo codice degli appalti e delle concessioni l'incarico legale nell'attuale art. 17 D. Lgs. n. 50/2016 è definito come **appalto di servizi escluso** in quanto non soggiace al *corpus* completo delle norme in tema di appalti ma a principi di carattere generale.

La precisa definizione e configurazione dell'incarico legale come appalto di servizi, pur escluso dall'applicazione integrale del codice è rinvenibile, come detto, nell'articolo 17 del nuovo codice, comma 1, *lett. d*).

Il Comune, per l'affidamento degli incarichi in questione, opererà nel rispetto dei principi descritti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, vale a dire di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Per la individuazione dei legali si terrà conto dei seguenti criteri di scelta:

- **foro di competenza della causa affidata;**
- **specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;**
- **rotazione tra professionisti;**
- **consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto in precedenza conferiti;**
- **svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune.**

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere motivate dalla Giunta Comunale.

ART. 5

COMPENSI PROFESSIONALI

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell'ente, l'avvocato interpellato, nella redazione del progetto di parcella dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014.

Nella cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, la redazione della parcella dovrà attenersi ai valori medi dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 così come previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014.

A seguito del conferimento dell'incarico con contestuale approvazione del relativo progetto di parcella, il legale dovrà sottoscrivere apposita scrittura privata non autentica avente ad oggetto l'accettazione dell'incarico professionale e patto sul compenso.

Il compenso così concordato tra le parti verrà impegnato previa verifica della relativa copertura finanziaria.

- In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del **30%** rispetto al valore stabilito.
- In caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione sarà del **50%** rispetto al valore stabilito.

- All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere liquidato un acconto, in ogni caso in misura non superiore al **20% dei compenso complessivo**.
- Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario ulteriore impegno di spesa per l'attività prestata rispetto alla somma impegnata con il conferimento dell'incarico, è tenuto ad avvisare il Comune dell'entità delle somme ritenute necessarie onde permettere la predisposizione degli atti di impegno successivo, motivando le ragioni della richiesta e soprattutto documentando le maggiori spese sostenute.
- Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione della fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo del quale si è beneficiato; Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;

Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato.

ART. 6

OBBLIGO DI INFORMAZIONE - RAPPORTI TRA L'ENTE E I LEGALI

I professionisti incaricati s'impegnano a mantenere continui rapporti di informazione con l'ente. In particolare, in sede di esecuzione dell'incarico, ad informare per iscritto il Servizio contenzioso dell'ente, su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

Al Servizio contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni singola udienza, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione generale dell'interesse del Comune.

I professionisti, al fine del mantenimento dei rapporti, sono tenuti a comunicare già nella domanda un recapito fax ed e-mail ove ricevere le richieste dell'ente, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali mancate ricezioni.

Agli stessi recapiti indicati dai professionisti, sono inviate le richieste di disponibilità ad assumere l'incarico, nelle quali è indicato il termine di risposta, ritenuto perentorio.

Il legale incaricato è tenuto altresì:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
- a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente.

ART. 7

FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

La decisione in ordine all'azione o alla resistenza è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale. La Giunta comunale ha la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.

Con successiva determinazione il Responsabile del Settore individua l'Avvocato cui affidare il patrocinio legale dell'Ente.

Ove non ricorrano casi di urgenza e/o condizioni di cui al successivo articolo 8, la individuazione potrà avvenire tramite selezione informale ad esito del seguente procedimento:

1. In relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, nonché al valore economico dell'affidamento, il Responsabile del Settore (a seconda della materia del contenzioso) stabilisce il numero di avvocati, in numero non inferiore a tre, più confacente alle esigenze dell'Ente, da contattare, individuandoli nella sezione relativa alla materia oggetto del servizio legale, in base ai *curricula* inviati, comunque nel rispetto dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
2. il Professionista contattato ai sensi del precedente punto 1), qualora interessato a collaborare con il Comune, trasmette:
 - preventivo di spesa che, nel caso di incarico di patrocinio legale, deve essere dettagliato per fasi processuali;
 - nel caso di incarico di patrocinio legale dichiarazione circa la propria disponibilità a rendere, qualora richiesto e senza ulteriori oneri per l'Ente, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
 - dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente;
 - dichiarazione circa dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, con riferimento sia alla normativa vigente, sia all'art. 24 del Codice deontologico forense, sia al codice di comportamento del Comune di Capua (delibera della Giunta Comunale n. 182 del 23/12/2013), la cui inosservanza è causa di risoluzione del contratto.

Qualora dalla suddetta procedura non dovesse essere stata assunta alcuna offerta, si potrà procedere al conferimento diretto dell'incarico, scegliendo tra i legali iscritti nella short list.

In ogni caso, il Responsabile del Settore potrà procedere, in deroga al presente disciplinare, all'affidamento diretto sulla base del principio della rotazione, quando le scadenze temporali ravvicinate mettano a rischio la buona difesa dell'Ente oppure quando la specificità della materia e la complessità del procedimento instaurato richiedano una professionalità più elevata.

Per incarichi di particolare rilievo ovvero in caso di patrocinio avanti le magistrature superiori, potrà essere chiesto al professionista di indicare anche l'anzianità di iscrizione all'Albo dei Cassazionisti.

Il procedimento si conclude con la Determinazione Dirigenziale di affidamento dell'incarico al professionista che abbia presentato la migliore offerta economica, a firma del Responsabile del Settore competente al quale è allegato il Disciplinare di incarico di servizio legale sottoscritto dal Comune di Capua e dal professionista, il cui modello è allegato al presente Regolamento.

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

L'invito alla disponibilità ad accettare l'incarico legale, unitamente alla richiesta del progetto di parcella, è trasmesso a mezzo pec al legale individuato secondo le modalità di cui all'art.4 del presente disciplinare, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

L'accettazione dell'incarico avviene con manifestazione di disponibilità da parte dell'avvocato interpellato alla quale è allegato il progetto di parcella.

La sottoscrizione della procura, a firma del Sindaco quale rappresentante legale del Comune di Capua avviene – di regola - in calce dell'atto di costituzione dell'Ente. A tal fine, il legale incaricato avrà cura di redigere tale atto in tempo utile e consegnarlo al Sindaco per la sottoscrizione della

procura alle liti.

Tutti gli uffici comunali, per tramite del Servizio Contenzioso, hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 8

AFFIDAMENTI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Per i casi in cui la natura dell'impegno professionale è tale da richiedere un'alta conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, l'amministrazione si riserva la scelta del professionista anche al di fuori dell'elenco, scelta che dovrà essere in ogni caso adeguatamente motivata.

ART. 9

CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI

Il Responsabile del Servizio Contenzioso, con proprio atto, approva la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano assunto il patrocinio di Enti e/o privati contro il comune, violando le clausola di incompatibilità del presente disciplinare.

ART. 10

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

In ossequio al principio del *favor participationis*, l'iscrizione dei professionisti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali, pertanto l'elenco per l'affidamento degli incarichi legali, formato presso l'ente, sarà sottoposto ad aggiornamento periodico, in ragione delle nuove istanze pervenute.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione nell'elenco dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

Al fine di garantire esigenze di trasparenza, buona amministrazione e massima partecipazione si provvederà, altresì, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione di un avviso pubblico per consentire l'ulteriore implementazione dell'elenco stesso.

ART.11 PUBBLICITA'

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, ed altre forme ritenute idonee.

L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

ART. 12

ABROGAZIONI e DISCIPLINA TRANSITORIA

L'entrata in vigore del presente disciplinare determina l'abrogazione di tutte le regole e previsioni previste in precedenza, in quanto superate.

Per gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si applica la disciplina previgente.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore al momento della pubblicazione all'albo pretorio del Comune e nell'apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*".

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

| | |
|---|---|
| Spazio riservato all'Ufficio proponente – Settore _____ Relatore Responsabile Settore | Spazio riservato all'Ufficio Ragioneria Prot.n. _____ del _____ |
|---|---|

| |
|--|
| Spazio riservato all'Ufficio Giunta Proposta n. _____ del _____ La presente proposta è stata approvata in data _____ con il numero _____ |
|--|

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Comunale

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'avvio delle procedure necessarie per l'istituzione di una nuova short list di avvocati – approvazione del disciplinare.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

- *Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*
- *Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria.*

Capua, 21.04.2020

Il Responsabile del Settore
Dott. Luigi D'Aquino

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

[] Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è reso il parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

[] **Parere non necessario**

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”;

Capua, lì

Il Responsabile del Settore Economico finanziario

dr Mattia Parente